



Allegato B

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

PROLUNGAMENTO DI ORARIO: i genitori ammessi al servizio di prolungamento dell'orario "orario straordinario" (ore 07:30/ 18:00) dovranno versare una quota fissa mensile per l'intero anno scolastico, indipendentemente dall'effettiva frequenza pari al 20% della retta.

RIDUZIONI FORFETTARIE DELLA RETTA: sono previste riduzioni forfettarie nei seguenti casi:

- a) 50% della retta per il mese in cui viene effettuato l'ambientamento (inserimento) del bambino purché i giorni di presenza complessivi (inserimento frequenza normale) non superino i 15 gg. (sabati e domeniche compresi);
- b) 50% della retta stabilita per il secondo o terzo fratellino accolto sempre al nido;
- c) 20% della retta in caso di frequenza al nido con orario ridotto "part time" (ore 07:30/ 12:30);
- d) 20% della retta in caso di malattie, attestata da certificato medico, che comporti una presenza effettiva inferiore ai 10 gg. Nello stesso mese (non si conteggiano i sabati e le domeniche).

RIDUZIONI IN CASO DI FESTIVITA': per i mesi di Dicembre e di Gennaio, in occasione della chiusura del nido per le festività natalizie, si applica una riduzione del 10%, ma se la frequenza al nido nell'arco del mese risultasse inferiore ai 10 giorni per malattia, la riduzione sarà del 20%. Per le festività pasquali la sola riduzione prevista sarà del 20% nel caso in cui, aggiunte le assenze per malattia nell'arco del mese, la presenza risulti inferiore ai 10 giorni.

MANCATA PRESENTAZIONE NEI GIORNI CONCORDATI PER L'INIZIO DELLA FREQUENZA: in caso di ingiustificata assenza del bambino nei giorni concordati per l'inizio della frequenza, la retta mensile dovuta sarà comunque addebitata.

SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE: in tali circostanze, con documentazione allegata dall'Assistente sociale, può essere previsto l'esonero o la riduzione della retta alla minima fascia, con adeguata indagine sulla situazione economica della famiglia. Le richieste di pagamento di quote ridotte che non siano suffragate da documentazioni adeguate o che comunque sollevino perplessità in relazione all'attività lavorativa dei genitori degli utenti, saranno sottoposte a controlli da parte degli organi competenti, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

SITUAZIONI DI TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO: gli utenti che intendano segnalare una situazione di temporaneo disagio economico dovranno formalizzare apposita richiesta allegando opportuna documentazione attestante lo stato di necessità. Tale domanda dovrà essere presentata agli uffici dell'Area Sociale, per la redazione di apposita relazione socio-ambientale, e successivamente, si deciderà in merito al pagamento della retta (sospensione, riduzione). La richiesta avrà validità di tre mesi e dovrà quindi essere eventualmente di volta in volta rinnovata.

SITUAZIONE DI MOROSITA': in caso di morosità (mancato pagamento delle rette di competenza nei tempi stabiliti) si avvieranno le procedure per la dimissione di ufficio dal servizio e per il recupero del credito maturato.

RITIRI DAL SERVIZIO: l'iscrizione si intende confermata per l'intero anno scolastico di riferimento e l'utente si impegna, conseguentemente, a versare le rette di competenza sino al mese di Giugno. L'eventuale rinuncia al posto ("ritiro") deve essere comunicata per iscritto (anche via fax), fatto salvo l'obbligo di versare la retta del mese in cui viene presentata. Per i ritiri nel periodo finale dell'anno scolastico (mese di Maggio e Giugno) sarà comunque addebitata l'ordinaria retta mensile sino al 30 Giugno.

RITIRO IN FASE DI AMBIENTAMENTO: qualora, a causa di documentati problemi o difficoltà in fase di ambientamento, i genitori decidessero di ritirare definitivamente il bambino dopo non più di cinque giorni di frequenza consecutiva (esclusi sabato e domenica), sarà addebitata una quota ridotta forfetaria pari al 25% dell'ordinaria retta mensile.

SERVIZIO ESTIVO: per il servizio Estivo (mese di Luglio e Agosto) sarà dovuta la stessa retta applicata nel corso dell'anno scolastico di riferimento(se prevista apertura nido).

CAMBIO DI RESIDENZA: qualora l'utente effettui il cambio di residenza trasferendosi in un altro comune il/la minore dovrà essere dimesso/a dal servizio. Sarà tuttavia ammessa la prosecuzione della frequenza, sino al termine dell'anno scolastico, a condizione che:

- 1) Nel nido interessato non vi siano bambini residenti in lista di attesa;
- 2) L'utente si impegni al pagamento, dalla data di effettivo cambio di residenza, della retta massima in vigore.

Il Comune effettuerà regolari verifiche sulla residenza degli utenti.